DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1981

relativa all'approvazione di operazioni d'aiuto alimentare, realizzate da un ente avente finalità umanitarie ai fini dell'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/983/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/81 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2898/81 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 ;

considerando che le esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/81 devono essere esentate dall'applicazione degli importi compensativi monetari quando sono realizzate da enti aventi finalità umanitarie e sono approvate secondo una procedura comunitaria ;

considerando che dall'esame degli statuti della « Congregation of Marian Fathers, Food for Poland Fund », della « Polish Relief Fund (Midlands) » e della « Aid for Poland » (Association of Polish Doctors) è emerso che detta associazione è un ente avente finalità umanitarie ;

considerando che tali enti si propongono di effettuare operazioni di aiuto alimentare avente finalità umanitarie verso la Polonia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le operazioni di aiuto alimentare a destinazione della Polonia, effettuate da

— Congregation of Marian Fathers, Food for Poland Fund,
— Polish Relief (Midlands),
— Aid for Poland (Association of Polish Doctors),

sono approvate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/81 a decorrere dal 1° novembre 1981.

2. Il Regno Unito stabilisce le condizioni cui debbono soddisfare gli enti di cui al paragrafo 1 per poter beneficiare dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/81.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione :

— il 1° febbraio di ogni anno, delle quantità esportate a titolo di aiuto alimentare dagli enti di cui all'articolo 1 ;
— immediatamente, di qualsiasi modifica nella natura della attività di detti enti.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 287 dell'8. 10. 1981, pag. 1.